

relative al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario, per il periodo 1 gennaio 1976 - 31 dicembre 1978.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità della legge)

Sono estese al personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.), in quanto compatibili, le norme di cui alla legge 24 agosto 1979, n. 65, per il recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario.

La presente legge ha valore, ad ogni effetto, dall'1 ottobre 1978, salvo quanto stabilito al successivo art. 2.

Ogni disposizione di legge o di atto amministrativo che sia incompatibile con quanto stabilito nelle norme estese al personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) con la presente legge, deve essere intesa abrogata.

Art. 2

(Decorrenza della normativa in materia di congedi straordinari, assenza per malattia, trattamento di missione e compenso per partecipazione a Commissioni)

L'estensione della normativa di cui agli artt. 10, 11, 27 e 28 della legge 24 agosto 1979, n. 65, al personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) decorre dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Ruolo unico del personale dell'E.S.A.V. e livelli funzionali)

Il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) è collocato in un unico ruolo ed è assegnato ad uno dei seguenti livelli funzionali:

- Dirigente;
- Esperto;
- Istruttore;
- Collaboratore;
- Applicato - Operatore specializzato;
- Operatore qualificato;
- Commesso;
- Ausiliario.

La dotazione dei posti per i singoli livelli funzionali del ruolo unico è stabilita nella tabella A, di cui al successivo articolo.

L'assegnazione dei posti del ruolo interviene con atto del Presidente dell'Ente, previa conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione nel caso si tratti dell'assegnazione dei posti di Dirigente, Esperto ed Istruttore.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale è inquadrato nei livelli funzionali secondo i criteri fissati nel successivo articolo 4, anche in sovrannumero rispet-

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1980, n. 7.

Estensione al personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, di recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo

to all'organico stabilito dalla tabella A, di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 4

(Criteri di inquadramento nei livelli funzionali)

Il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) è inquadrato, con decorrenza 1 ottobre 1978, nella posizione giuridico-economica individuale applicandosi i criteri di cui alle lettere A), B), C), E), F) e G), dell'art. 45, nonché della Tabella C) e relativa esplicitazione approvata al successivo art. 47 della legge 24 agosto 1979, n. 65.

Art. 5

(Organico del personale dell'E.S.A.V.)

L'organico dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto

(E.S.A.V.), risulta dalla seguente Tabella A):

Dirigente	48
Esperto	60
Istruttore	43
Collaboratore	145
Applicato - Operatore specializzato	42
Operatore qualificato	15
Commesso	10
Ausiliario	2
	<hr/>
Totale	365

Art. 6

(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 1979 in L. 47.000.000, si fa fronte mediante imputazione al Cap. 360/Uscite, bilancio 1979 dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.), che offre disponibilità.

Per gli esercizi futuri, la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 4 febbraio 1980

Tomelleri